



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 6 maggio 2010

La Commissione Disciplinare Nazionale, costituita dall'Avv. Sergio Artico, Presidente; dall'Avv. Antonio Valori, dall'Avv. Luca Giraldi, Componenti; dal Dott. Carlo Purificato, Componente aggiunto, dall'Avv. Gianfranco Menegali, Rappresentante AIA; dal Sig. Claudio Cresta, Segretario, con la collaborazione dei Sig.ri Nicola Terra e Salvatore Floriddia, si è riunita il giorno 6 maggio 2010 e ha assunto le seguenti decisioni:

(249) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: DONATO ARCIERI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. Potenza Sport Club Srl), VITTORIO GALIGANI (Direttore Generale e Legale rappresentante della Soc. Potenza Sport Club Srl) E DELLA SOCIETA' POTENZA SPORT CLUB Srl (nota n. 6270/1052pf09-10/SP/blp del 29.3.2010).

Con provvedimento del 29.3.2010 la Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione:

- I Sig.ri Donato Arcieri, Amministratore Unico e Legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl e Vittorio Galigani, Direttore Generale e legale rappresentante della Società Potenza Sport Club Srl, entrambi per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera B) paragrafo V) delle N.O.I.F., in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e dall'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale,
- la Società Potenza Sport Club Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte ai propri legali rappresentanti.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Donato Arcieri e la Società Potenza Sport Club, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23, CGS, sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Donato Arcieri e la Società Potenza Sport Club hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall' art. 23, CGS, [“pena base per il Sig. Donato Arcieri, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società

Potenza Sport Club, l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, CGS a € 6.700,00 (Euro seimilasettecento/00)"]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale;

visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Donato Arcieri;
 - ammenda di € 6.700,00 (Euro seimilasettecento/00) alla Società Potenza sport Club Srl;
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti".

Il procedimento prosegue per il Sig. Vittorio Galigani:

l'incolpato ha fatto pervenire memoria difensiva con la quale, in sintesi, si sostiene che il deferito è entrato in carica solo nel dicembre 2009, a seguito di travagliate vicende giudiziarie che avevano colpito i precedenti dirigenti del Potenza e sfociate nel sequestro delle quote societarie. Il Galigani, secondo la difesa, sarebbe pertanto scusabile, nel suo mancato deposito della su citata attestazione, in quanto cause di forza maggiore avrebbero reso impossibile l'adempimento. In ogni caso, in via subordinata, si richiede l'applicazione, stante l'atteggiamento collaborativo tenuto, di una pena minima.

Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione per il Sig. Galigani Vittorio della sanzione di mesi 2 (due) di inibizione.

È comparso altresì il difensore del deferito, il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni già formulate e, in particolare, ha rilevato come il Galigani - secondo quanto dichiarato dall'amministratore unico societario, Sig. Arcieri nella comunicazione, in atti, alla Lega Pro del 5.1.10 - fosse autorizzato solamente a sottoscrivere, per conto della Società, contratti economici e tesseramenti.

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti *per tabulas* che la Società Potenza Sport Club Srl e, per essa, il su citato dirigente, non ha tempestivamente documentato, entro il previsto termine del 2 febbraio 2010, il dovuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals del trimestre luglio-settembre 2009. Risulta depositata, anzi, una lettera del 29.1.10 con la quale addirittura la Società Potenza comunica di non poter adempiere ai prescritti versamenti. Prive di pregio, pertanto, sono le difese dell'odierno deferito che, pur essendo entrato in carica solo a dicembre 2009, avrebbe avuto tempo fino al 2 febbraio per adempiere a quanto stabilito dalle norme federali. E d'altra parte, nonostante quanto affermato oggi in udienza dalla

difesa, il direttore generale del Potenza, Sig. Galigani - secondo la procura speciale notarile in atti - aveva compiti ben più ampi del solo sottoscrivere, per conto della Società, contratti economici e tesseramenti; infatti lo stesso era autorizzato, fra i suoi compiti precipui, a rappresentare la Società nei rapporti con la Federazione, le Istituzioni collegate, la Lega e, più in generale, aveva il potere di rendere tutte le dichiarazioni e a compiere tutti gli atti necessari all'espletamento dell'incarico.

Di qui l'affermazione di responsabilità del deferito.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Galigani Vittorio, la sanzione dell'inibizione per mesi 2 (due).

(252) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: FRANCO BONANNO (Presidente del C.d.A. e Legale rappresentante della Soc. US Itala San Marco Srl) E DELLA SOCIETA' US ITALIA SAN MARCO Srl (nota n. 6232/1067pf09-10/SP/blp del 29.3.2010).

Con provvedimento del 29.3.2010 la Procura federale ha deferito dinanzi questa Commissione:

- Il Sig. Franco Bonanno, Presidente del C.d.A. e legale rappresentante della Società US Itala San Marco Srl per la violazione prevista e punita dall'art. 85, lettera B), paragrafo V), in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S., e dall'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F., per la mancata attestazione agli Organi federali competenti, del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera delle mensilità di luglio, agosto e settembre 2009 nei termini stabiliti dalla normativa federale,
- la Società US Itala San Marco Srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per le condotte ascritte al proprio legale rappresentante.

All'inizio della riunione odierna, il Sig. Franco Bonanno e la Società US Itala San Marco Srl, tramite il loro legale, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell' art. 23, C.G.S., sulla quale il rappresentante della Procura Federale ha espresso il proprio consenso.

In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:

“La Commissione Disciplinare Nazionale,

ritenuto che, prima dell'inizio del dibattimento, il Sig. Franco Bonanno e la Società US Itala San Marco Srl hanno proposto istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, C.G.S., [“pena base per il Sig. Franco Bonanno, sanzione dell'inibizione di mesi 2 (due), diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a giorni 40 (quaranta); pena base per la Società Itala San Marco Srl, l'ammenda di € 10.000,00 (Euro diecimila/00), diminuita ai sensi dell'art. 23, C.G.S. a € 6.700,00 (Euro seimilasettecento/00)”];

considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore Federale; visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'Organo Giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 23, comma 2, C.G.S. secondo il quale l'Organo Giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue,

P.Q.M.

la Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- inibizione di giorni 40 (quaranta) per il Sig. Franco Bonanno;
 - ammenda di € 6.700,00 (Euro seimilasettecento/00) alla Società Itala San marco Srl;
- Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.

(257) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO PASSIRANI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. AC Pro Sesto Srl) E DELLA SOCIETA' AC PRO SESTO Srl (nota n. 6526/1069pf09-10/SP/blp del 9.4.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 9.4.2010 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il Signor Passirani Luciano, Amministratore Unico e legale rappresentante della Società A.C. Pro Sesto Srl, nonché la Società stessa per rispondere: il Passirani della violazione di cui all' art. 85 lett. B) par. V) delle NOIF - in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. - e sanzionata dall' art. 90, comma 2 delle N.O.I.F. per il mancato deposito, nei termini previsti, dell'attestazione agli Organi federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef e contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera della Società relativamente agli emolumenti dei mesi luglio-settembre 2009; la Società A.C. Pro Sesto Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato dei suoi dirigenti ex art. 4, comma 1, CGS.

Gli incolpati, nel termine previsto, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Passirani Luciano, inibizione di giorni 45 (quarantacinque);
- per la Società A.C. Pro Sesto Srl, ammenda di € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento);

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti *per tabulas* (si veda la comunicazione Covisoc del 26.2.10) che la Società A.C. Pro Sesto Srl e, per essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente documentato, entro il previsto termine del 2 febbraio 2010, il dovuto pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals e del Fondo di Fine Carriera relativi al trimestre luglio-settembre 2009, come stabilito dalle norme della federazione.

Di qui la prevista automatica affermazione di responsabilità dei deferiti, cui consegue anche quella della Società.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Passirani Luciano la sanzione dell'inibizione per giorni 45 (quarantacinque); alla Società A.C. Pro Sesto Srl la sanzione di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di ammenda.

(258) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO PASSIRANI (Amministratore Unico e Legale rappresentante della Soc. AC Pro Sesto Srl) E DELLA SOCIETA' AC PRO SESTO Srl (nota n. 6518/1059pf09-10/SP/blp del 9.4.2010).

Il deferimento

Con provvedimento del 9.4.2010 il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione il Signor Passirani Luciano, amministratore unico e legale rappresentante della Società A.C. Pro Sesto Srl, nonché la Società stessa per rispondere: il Passirani della violazione di cui all' art. 85 lett. B) par. IV) delle N.O.I.F. - in relazione all'art. 10, comma 3, C.G.S. - e sanzionata dall' art. 90, comma 2 delle N.O.I.F. per il mancato deposito, nei termini previsti, dell'attestazione agli Organi federali competenti del pagamento degli emolumenti ai propri tesserati dei mesi luglio-settembre 2009; la Società A.C. Pro Sesto Srl per rispondere a titolo di responsabilità diretta per l'operato dei suoi dirigenti ex art. 4, c. 1, C.G.S.

Gli incolpati, nel termine previsto, non hanno fatto pervenire alcuna memoria difensiva.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità dei deferiti e l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

- per il Sig. Passirani Luciano, 45 (quarantacinque) giorni di inibizione;
- per la Società A.C. Pro Sesto Srl, € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento/00) di ammenda;

I motivi della decisione

Il deferimento è fondato e va accolto.

Risulta infatti *per tabulas* (si veda la comunicazione Covisoc del 26.2.10) che la Società A.C. Pro Sesto Srl e, per essa, i suoi su citati dirigenti, non ha tempestivamente documentato, entro il previsto termine del 2 febbraio 2010, il dovuto pagamento degli emolumenti ai propri tesserati dei mesi luglio-settembre 2009, come stabilito dalle norme della federazione.

Di qui la prevista automatica affermazione di responsabilità dei deferiti cui consegue anche quella della Società.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Passirani Luciano la sanzione dell'inibizione per giorni 45 (quarantacinque); alla Società A.C. Pro Sesto Srl la sanzione di € 7.500,00 (settemilacinquecento/00) di ammenda.

(239) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: BARJUD FABIO DE MELLO (calciatore attualmente tesserato per la Soc. ASD Conti Lazio Calcetto), GIANNI ZAMPETTI (Dirigente accompagnatore della Soc. ASD Romanina Calcio a 5) E DELLE SOCIETA' ASD ROMANINA CALCIO A 5 e ASD VIRTUS MONOPOLI (nota n. 6099/585pf09-10/AA/ac del 24.3.2010).

Con provvedimento del 24 marzo 2010, la Procura Federale ha deferito dinanzi questa Commissione:

- il Sig. Barjud Fabio De Mello, calciatore attualmente tesserato per la Società ASD Conti Lazio Calcetto, per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del C.G.S. in relazione all'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., perché in quanto tesserato con la società ASD Virtus Monopoli a partire dal 14.12.2007, sottoscriveva una successiva richiesta di tesseramento con la Società Romanina e partecipava indebitamente alle gare Carlisport Ariccia – Real Romanina del 19.09.2009, Real Romanina – Simald del 26.09.2009 e Real Tecchiena – Real Romanina del 03.10.2009;
- Il Sig. Gianni Zampetti, Dirigente accompagnatore della Società ASD Romanina Calcio a 5, per violazione degli artt. 1, comma 1, e 10, commi 2 e 6, del C.G.S., perché sottoscriveva le distinte relative alle gare Carlisport Ariccia – Real Romanina del 19.09.2009, Real Romanina – Simald del 26.09.2009 e Real Tecchiena – Real Romanina del 03.10.2009, dichiarando che i calciatori ivi indicati erano regolarmente tesserati per la Società, malgrado il calciatore De Mello Barjud Fabio non ne avesse titolo;
- la Società ASD Romanina Calcio a 5, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del C.G.S. per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato e delle persone che hanno svolto qualsiasi attività all'interno o nell'interesse della Società, ai sensi dall'art. 1, comma 5, del C.G.S.;
- la Società ASD Virtus Monopoli, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del C.G.S. per le condotte riconducibili a carico di un proprio tesserato.

Questa Commissione,

letta la nota, datata 10 novembre 2009, con la quale il Presidente del Comitato Regionale Lazio rendeva edotta la Procura Federale, per le sue opportune determinazioni, in merito alla richiesta di tesseramento N. 107188 formulata il 04.09.2009 dalla Società ASD Romanina Calcio a 5 (matr. 650.974) relativa al calciatore De Mello Barjud Fabio (matr. 4.182.973);

rilevato che in data 28.09.2009 il Comitato Regionale Lazio comunicava di aver passato nullo il tesseramento del De Mello Barjud Fabio con la Società Romanina perché il nominato calciatore risultava già tesserato con la Società ASD Virtus Monopoli (matr. 914.680) a partire dal 14.12.2007;

rilevato che il De Mello Barjud Fabio dal 11.12.2009 si è tesserato per la Società ASD Conti Lazio Calcetto;

rilevato, altresì, che il calciatore De Mello Barjud Fabio partecipava indebitamente tra le fila della Società ASD Romanina Calcio a 5 alle seguenti gare del Campionato Regionale di Calcio a 5, Serie C/1: Carlisport Ariccia – Real Romanina 0 - 1 del 19.09.2009, Real Romanina – Simald 2 - 2 del 26.09.2009 e Real Tecchiena – Real Romanina 7 - 4 del 03.10.2009;

considerato il disposto dell'art. 40, comma 4, delle Norme Organizzative Interne della FIGC, che non consente il tesseramento contemporaneo per più Società e prevede, inoltre, che in caso di più richieste di tesseramento debba considerarsi valida quella depositata o pervenuta prima;

considerato inoltre che nei confronti del calciatore, il quale nella stessa stagione sportiva sottoscrive più richieste di tesseramento per diverse Società, si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva;

Alla riunione odierna, il rappresentante della Procura Federale, richiamati i termini del deferimento, ha chiesto comminarsi a carico del calciatore De Mello Barjiud Fabio la sanzione della squalifica di anni 2 (due), a carico del Sig. Zampetti Gianni la sanzione dell'inibizione di anni 2 (due), a carico della Società ASD Romanina Calcio a Cinque la sanzione della penalizzazione di punti 3 (tre) da scontarsi nella prossima stagione sportiva oltre all'ammenda di € 800,00 (Euro ottocento/00) ed a carico della Società ASD Virtus Monopoli, l'ammenda di € 300,00 (Euro trecento/00).

Sono altresì comparsi che hanno contestato gli addebiti chiedendo il proscioglimento.

Il deferimento appare fondato.

La ricostruzione dei fatti è ampiamente acclarata e la buona fede addotta dai comparsi non può costituire argomento tale da esimerli dalle loro specifiche responsabilità, atteso che la Società Romanina Calcio a Cinque prima di schierare il De Mello avrebbe dovuto accertarsi presso i competenti uffici della regolarità dell'intera procedura e, nelle more delle verifiche, astenersi dallo schierare il calciatore oggi deferito, nelle partite ufficiali, anche al fine di prevenire episodi e/o fatti che potessero dar luogo a contestazioni.

Deve pertanto ritenersi provata la responsabilità disciplinare in capo ai deferiti in ordine ai fatti loro contestati, in quanto la condotta dei medesimi costituisce una palese violazione a quei principi di lealtà e correttezza tutelati in ambito sportivo dalle norme del C.G.S. citate nel deferimento, con conseguente responsabilità oggettiva delle Società di loro appartenenza; appare inoltre violata la norma di cui all'art. 40, comma 4, primo inciso N.O.I.F., che vieta il contemporaneo tesseramento per più Società.

Pertanto sanzioni eque e proporzionate ai fatti contestati appaiono essere quelle di cui al dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Nazionale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- al Sig. Fabio De Mello Barjiud la squalifica per 2 (due) giornate in gare ufficiali;
- al Sig. Zampetti Gianni la sanzione dell'inibizione di mesi 1 (uno);
- a carico della Società ASD Romanina Calcio a Cinque la sanzione della penalizzazione di punti 2 (due) da scontarsi nella stagione sportiva 2010/2011;
- a carico della Società ASD Virtus Monopoli, l'ammenda di € 150,00 (Euro centocinquanta/00).